

STATUTO dell'associazione di promozione sociale – e.t.s. denominata:

“ACCANTO AL PROSSIMO a.p.s.”

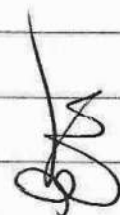
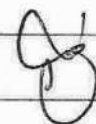
ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. Con scrittura privata del 11/02/2016 (festa di Nostra Signora di Lourdes), in OSTRA (AN), è stata costituita l'associazione di promozione sociale e organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “ACCANTO AL PROSSIMO”, di seguito, più brevemente, indicata anche come “Associazione”.
Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 3/07/2017 n. 117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “A.P.S.”, eventualmente con l'aggiunta della locuzione “Ente del Terzo Settore” e dell'acronimo “E.T.S.”.
3. L'associazione ha sede nel Comune di OSTRA (AN). Nell'atto costitutivo l'indirizzo della sede è stato stabilito in via Vaccarilese n.48/50, frazione Vaccarile.
4. Il trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, potrà inoltre istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione Marche.

ART. 2 - (Finalità e attività)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi lo sviluppo integrale delle persone portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale e di altre patologie invalidanti. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere l'incontro e il dialogo tra le famiglie, gli educatori, gli operatori sociali e sanitari nonché altri gruppi di volontariato per consentire la divulgazione delle singole esperienze ai fini dello sviluppo della cultura della disabilità, del sostegno e del mutuo aiuto;
- b) promuovere ed organizzare attività ricreative, riabilitative, socio-educative, culturali e sportive organizzando anche incontri con esperti, nonché servizi di baby-sitting, trasporto e quanto necessario a sostenere materialmente le famiglie nello svolgimento delle attività quotidiane;
- c) promuovere incontri con le istituzioni pubbliche ricercandone la collaborazione e l'intesa, anche ai fini di diffondere la conoscenza delle attività dell'associazione nonché di rappresentare l'interesse specifico degli associati in tutti gli organismi previsti dalla normativa vigente;
- d) gestire direttamente le strutture in cui svolgere le attività dell'associazione;
- e) promuovere e/o gestire attività di assistenza sociale, socio-sanitaria, di convivenza e degenza;
- f) gestire servizi sanitari ed assistenziali, riabilitativi ed educativi, anche attraverso convenzioni;
- g) curare la formazione delle persone disabili, rivolta alla loro crescita umana e sociale, promuovendo a tal fine ogni utile iniziativa;



h) favorire e promuovere servizi d'interesse per i disabili, anche attraverso corsi specifici d'istruzione;

i) promuovere e sostenere iniziative aventi finalità di inclusione scolastica, sociale e di inserimento lavorativo delle persone disabili;

j) favorire l'integrazione dei disabili nell'ambito sociale e territoriale, attraverso iniziative culturali, ricreative e di formazione professionale coinvolgenti anche altri soggetti;

k) promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività divulgative nell'ambito delle disabilità e del sostegno delle persone con disabilità.

2. Le attività che l'associazione si propone di svolgere, in via principale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 117/2017, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



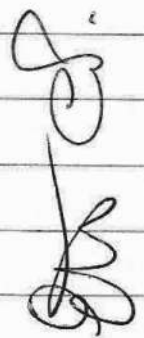
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- j) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
4. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
5. Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

ART. 3 - (Associati)

1. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità dell'associazione accettando il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, abbiano presentato domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e siano state ammesse.
2. Sono previste tre categorie di associati:
 - **ordinari**, che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo (o dall'Assemblea degli associati);
 - **sostenitori**, che oltre alla quota annuale, erogano durante l'anno contribuzioni volontarie straordinarie;



➤ **onorari**, i quali, per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, sono nominati tali dall'Assemblea degli associati ed esentati dal versamento delle quote annuali.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

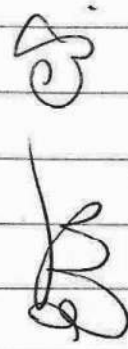
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 - (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

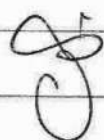
2. In particolare gli associati hanno diritto di:



- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto se iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni e se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimersi in merito al rendiconto annuale;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel successivo art.14.

3. Gli associati debbono rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Gli associati devono inoltre versare nei termini la quota associativa annuale così come stabilita dal Consiglio Direttivo, salvo che non siano espressamente esentati dallo statuto o dall'eventuale regolamento interno.

4. L'attività prestata dagli associati nell'ambito dell'associazione, per il perseguimento delle finalità istituzionali, sarà prevalentemente volontaria e gratuita, in ragione delle disponibilità personali. Tuttavia l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale esercitate, e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Agli associati spetta comunque il rimborso per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

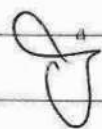



ART. 5 – (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. L'associato che non rispetti il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, ivi incluso il versamento della quota annuale, ovvero che si ponga in contrasto con le finalità dell'associazione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo che provvede a comunicare la decisione all'associato.
4. Contro la decisione del Consiglio Direttivo, l'associato potrà proporre reclamo al Collegio dei Garanti, se istituito, oppure all'assemblea dei soci, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'organo interpellato (Collegio dei Garanti o Assemblea dei soci), dovrà pronunciarsi in merito entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo. La decisione, da prendersi *ex aequo et bono*, è inappellabile.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - L'assemblea degli associati,
 - Il Consiglio Direttivo,
 - Il Presidente,
 - L'organo di controllo (*se istituito*),
 - L'organo di revisione legale (*se istituito*),
 - Il Collegio dei Garanti (*se istituito*).

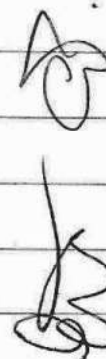


ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni, ed in regola con il versamento della quota associativa, se prevista. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal vice-presidente ovvero dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno degli argomenti.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea degli associati:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il rendiconto consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale se previsti;
 - approva gli eventuali regolamenti interni;



- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ivi incluso l'organo di controllo, se necessario in base al successivo art.13;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina e revoca il Collegio dei Garanti, se ritenuto opportuno in base a quanto previsto dal successivo art.15;
- delibera in via definitiva sul reclamo eventualmente proposto dagli associati esclusi, in assenza del Collegio dei Garanti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, anche per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro associato, purché non sia anche membro del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo o di revisione legale o del collegio dei Garanti, se istituiti. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, deve essere deliberata con il voto favorevole dei 2/3 dei soci.

ART. 10 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti. L'assemblea determina anche il numero dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 anni e i componenti sono rieleggibili. La carica di consigliere è gratuita. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute nell'adempimento del loro mandato.

3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Qualora il Consiglio si trovi a deliberare con un numero di componenti pari, prevale il voto del Presidente.

4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; in particolare:

- amministra l'associazione ed attua le deliberazioni dell'assemblea;
- stabilisce la misura delle quote associative annuali;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- cura gli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.u.n.t.s.;
- delibera sull'ammissione e sulla eventuale esclusione degli associati.

ART. 11 - (Presidente)

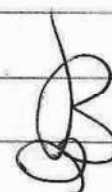
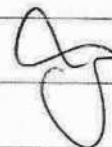
1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; ha la facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. In caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva.
3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti; dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per

scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Il Vicepresidente, eletto anch'esso direttamente dall'assemblea, o, in mancanza, alla prima riunione del Consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Fino a prova contraria, la firma del Vicepresidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 12 - (Organo di Controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. In caso di organo collegiale, il Presidente del Collegio, se non eletto direttamente dall'assemblea, viene nominato tra gli eletti, nella prima riunione. All'organo di controllo, in quanto organo professionale, può essere riconosciuto un compenso.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il bilancio sociale, laddove



obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo

14. In tal caso, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. L'organo di controllo, sia monocratico e sia collegiale, può esercitare, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - (Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - (Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se e nella misura in cui è stata deliberata dal Consiglio direttivo, hanno il diritto di

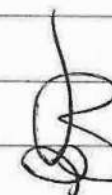
esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo a cui è affidata la sua tenuta, il quale, in risposta alla richiesta, specificherà anche le modalità di consultazione.

ART. 15 - (Collegio dei Garanti)

1. L'Assemblea degli associati può eleggere un Collegio dei Garanti, costituito da tre membri scelti al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e anche tra i non associati.
2. Il Collegio dei Garanti ha il compito di esaminare e dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi.
3. Il Collegio dei Garanti decide, entro 90 giorni del ricevimento del reclamo, *ex aequo et bono*, e la sua decisione è inappellabile.

ART. 16 - (Risorse economiche)

1. L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:
 - ☐ quote e contributi degli associati;
 - ☐ erogazioni liberali, eredità, donazioni e legati;
 - ☐ contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
 - ☐ entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - ☐ Rimborsi di spese sostenute;
 - ☐ Proventi delle cessioni di beni e servizi, agli associati e a terzi, per attività di interesse generale;



☐ Proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, previste dall'art.6 del D.Lgs.117/2017 e dall'attività di raccolta fondi di cui all'art.7 del D.Lgs. citato;

☐ Ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 20 del presente statuto.

ART. 17 - (Rendicontazione economico-finanziaria)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

3. L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di

missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Con gli stessi tempi e modalità, il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, in ordine alle dimensioni raggiunte dall'associazione per numero di soci o per entità delle entrate, potrà sottoporre ai soci un bilancio di previsione per l'anno in corso alla data di approvazione del consuntivo.

ART. 18 - (Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Qualora l'associazione dovesse superare i limiti di ricavi, proventi e altre entrate comunque denominate, previsti dal 2° comma dell'art.14 del D.Lgs. 117/2017, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Qualora l'associazione dovesse superare i limiti di ricavi, proventi e altre entrate comunque denominate, previsti dal 1° comma dell'art.14 del D.Lgs. 117/2017, dovrà redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19 - (Volontari e personale dipendente)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

- | | | |
|----|--|--|
| | | |
| 2. | La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. | |
| 3. | Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e con le modalità prescritte dall'art.17 del D.Lgs. 117/2017. | |
| 4. | La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. | |
| 5. | L'associazione può avvalersi anche di personale retribuito nei limiti e con le modalità previste dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. | |
| | | |

ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. La stessa assemblea dovrà provvedere anche alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. | |
| 2. | In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. |  |

ART. 21 - (Disposizioni finali)



1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
2. Ai sensi degli artt. 82 e 104 del D.Lgs. 117/2017, la registrazione del presente statuto è esente dall'imposta di registro (trattandosi di adeguamento del precedente statuto al C.T.S.) e dall'imposta di bollo.

ART. 22 - (Norma transitoria)

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
2. L'acronimo ETS, unitamente a quello di APS, potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runt.
4. Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
 - ☐ svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - ☐ distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano



effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5. L'associazione, fino all'iscrizione al Runt, ha inoltre l'obbligo di:

- ☐ impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- ☐ devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- ☐ utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

Esposito *2* *Lucrezia Polini*

3	441	13/04/2021	0,00	TQQ21L000441000PG
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TQQ